

## REGOLAMENTO (CE) N. 400/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone <sup>(2)</sup>, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lettonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1997 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni avute con la Lettonia;

considerando che, per garantire una gestione di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Lettonia, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>;considerando che non sono state concordate con la Lettonia condizioni complementari per la gestione anno per anno dei TAC e dei contingenti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio <sup>(4)</sup>;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque alla giurisdizione della Lettonia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il contributo finanziario di cui all'articolo 4 dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone, pagabile su un conto indicato dalla Lettonia per il periodo menzionato all'articolo 1, è fissato a 534 300 ecu.

*Articolo 3*

Le specie indicate nell'allegato non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ovvero il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone, firmato il 19 dicembre 1996, se successivo.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.<sup>(2)</sup> GU n. C 276 del 21. 9. 1996, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.